

01571-18



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Dott. PIERO SAVANI

Presidente

Sent. 2633

Dott. DONATELLA GALTERIO

Consigliere rel.

UP 5/10/2017

Dott. ALESSIO SCARCELLA

Consigliere

R.G.N. 20084/17

Dott. GAI EMANUELA

Consigliere

Dott. CARLO RENOLDI

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza in data 31.5.2016 della Corte di Appello di Genova

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Gianluigi Pratola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore, avv. (omissis) che ha concluso per l'accoglimento del ricorso

Sost. Proc. E. Scopa

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 31.5.2016 la Corte di Appello di Genova ha condannato (omissis) alla pena di 15 giorni di arresto e di € 15.500 di ammenda cinque mesi e dieci giorni di reclusione ritenendolo colpevole del reato di cui all'art. 181 comma 1-bis d.lgs. 42/2004 per aver abbattuto due alberi di alloro di circa 10 mt. insistenti in un giardino di pertinenza di un pubblico locale gestito dal medesimo in un'area dichiarata per le sue caratteristiche paesaggistiche di notevole interesse pubblico.

Avverso la suddetta sentenza l'imputato ha proposto per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. c.p.p.. Con il primo motivo deduce in relazione al vizio motivazionale che nonostante il Tribunale, pronunciatosi prima dell'entrata in vigore del d.lgs 16.3.2015 n.28 che ha introdotto la causa di non punibilità di cui all'art.131-bis c.p., avesse evidenziato la contenuta gravità del fatto tale da consentire la concessione delle attenuanti generiche e l'irrogazione del minimo della pena, la Corte di Appello aveva negato la causa di non punibilità in ragione dell'entità del complesso arboreo abbattuto, desunto da fotografie prive di data e comunque risalenti nel tempo, omettendo di considerare le condizioni precarie dell'albero testimoniate dall'operaio che aveva eseguito la demolizione, la non conoscibilità immediata del precetto penale da parte dell'imputato, l'insussistenza di vincolo sulla singola pianta a differenza del vincolo insistente sull'area e la circostanza che la pianta si trovasse in un angusto cortile interno al condominio. Ragioni queste unitamente alle quali occorre considerare la pronuncia della Consulta che ha dichiarato l'illegittimità del trattamento sanzionatorio effettuato dall'art.181 comma 1 bis evidenziando la minore offensività delle condotte punite nella lettera a) rispetto alle ipotesi in cui l'evidenza paesaggistica è talmente chiara da avere un riconoscimento generale ed astratto direttamente dalla fonte legislativa.

2. Con il secondo motivo lamenta, in relazione al vizio motivazionale, che la sentenza impugnata abbia escluso la situazione di pericolo per la stabilità dell'albero malgrado in tal senso si fosse pronunciato il testimone *(omissis)* che aveva definito l'albero pericoloso, marcio e pieno di tagli. Il suddetto travisamento della prova aveva inciso sulla corretta valutazione della effettiva esiguità del danno e conseguentemente sull'applicabilità dell'invocata causa di non punibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta, è configurabile in presenza di una duplice condizione essendo richiesta, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Il primo dei due requisiti richiede, a sua volta, la specifica valutazione della modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., cui segue in

caso di vaglio positivo e dunque nella sola ipotesi in cui si sia ritenuta la speciale tenuità dell'offesa, la verifica della non abitualità del comportamento.

Con riferimento invero alla speciale tenuità dell'offesa, che a sua volta implica il riferimento valutativo ad un duplice parametro, costituito dalle modalità della condotta e dall'esiguità del danno, è stato sottolineato da questa Corte nella recente pronuncia resa a Sezioni Unite come il relativo giudizio debba essere improntato ad un esame complessivo che investa tutte le peculiarità riferite alla condotta in termini di possibile disvalore, ivi comprese quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto che comunque ricorre senza distinzione tra reati di danni e reati di pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266590). In questi ultimi, nel cui ambito rientra la contravvenzione in contestazione, la disamina deve essere effettuata avendo a riferimento in termini di offensività la lesione potenziale del bene giuridico protetto (nella specie l'integrità del paesaggio).

Ciò premesso, la motivazione resa dal Tribunale a fondamento del diniego dell'applicabilità della causa di non punibilità solo apparentemente risponde ai requisiti formali che impongono al giudice l'esplicitazione dell'iter giustificativo della decisione resa, sostanziandosi invece in concreto in un'affermazione del tutto avulsa dalle risultanze processuali specifiche che si risolve, avvitandosi intorno a se stessa, nell'asserzione dell'inapplicabilità tout court dell'esimente invocata: la sola menzione dell'entità del complesso arboreo addotta a giustificazione del diniego, priva di qualsivoglia ulteriore riferimento al contesto ambientale in cui era inserito, alle effettive dimensioni che presentava, alle condizioni vegetative in cui si trovava non consente di ritenere assolto l'onere motivazionale a carico del giudicante, specie in considerazione del trattamento sanzionatorio applicato che di per sé contraddice la non marginale offensività della condotta in contestazione. Invero la determinazione della pena in misura corrispondente al minimo edittale, unitamente al riconoscimento, sin dalla sentenza di primo grado, delle circostanze attenuanti generiche in ragione della ritenuta modesta rilevanza del fatto, costituiscono elementi significativi, seppur non assorbenti, in ordine al giudizio di minima offensività, che va compiuto sulla base di una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. 4, n. 33821 del 01/07/2015 - dep. 31/07/2015, Pasolini, Rv. 264357 e, *a contrario*, Sez. 5, n. 39806 del 24/06/2015 - dep. 01/10/2015, Lembo, Rv. 265317 che ha valorizzato ai fini dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. specificamente motivando, la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche).



La non manifesta infondatezza del motivo esaminato e la conseguente valida instaurazione del rapporto processuale a seguito dell'impugnativa svolta imporrebbe conseguentemente l'annullamento con rinvio alla Corte di Appello per un nuovo giudizio sul punto; ciò nondimeno si impone il rilievo, che questa Corte è chiamata ad effettuare d'ufficio, in ordine all'intervenuta prescrizione del reato in data successiva alla pronuncia impugnata. Pertanto l'intervenuto decorso del termine prescrizione alla data del 30.9.2016 fa sì che debba pronunciarsi l'estinzione del reato e per l'effetto disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.



Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 5.10.2017

Il Consigliere estensore
Donatella Galterio



Il Presidente
Piero Savani





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 16 gennaio 2018

La presente copia si compone di 4 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 0.96